



560/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al **n. 79915** del registro di Segreteria proposto da **XX**, (CF:

OMISSIS), nata a OMISSIS, il OMISSIS residente in

OMISSIS (OMISSIS) OMISSIS ed elettivamente

domiciliata in Tivoli, alla Piazza del Comune n. 7 presso lo studio

dall'Avv. Loredana NASELLO (CF: NSLLDN70H52L182L), che la

rappresentata e difesa giusta procura in atti e che indica per le

comunicazioni di rito l'indirizzo PEC:

loredana.nasello@pecavvocatitivoli.it;

contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale

rappresentante p.t., con sede in Roma via Ciro il Grande n. 21,

rappresentato e difeso, giusta procura generale in atti,

dall'avvocato dall'Avv. Flavia Incletolli (CF:

NCLFLV62T42H501M), con la quale è elettivamente domiciliato

in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29, giusta procura generale

alle liti per atto del Notaio Dott. Roberto Fantini in data 22

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

marzo 2024 (Repertorio n.37875 Raccolta n.7313) che indica per le comunicazioni di rito l'indirizzo Pec: avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it

Visto il decreto presidenziale n. 332 del 21.03.2023 di assegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Esaminati tutti gli atti del processo.

Uditi del corso dell'udienza pubblica del 11 dicembre 2024 l'Avv.

Luca Ricolfi per il ricorrente e l'Avv. Filippo Mangiapane per l'INPS.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso in epigrafe la sig.ra XX, titolare di trattamento pensionistico erogato dall'INPS cat. VACPDEL (vecchiaia dip. Enti locali) a far data dal 1.04.2014, deducendo di avere prestato attività lavorativa dal 01.07.1981 al 31.12.1984 presso la ASL di Palestrina con qualifica di assistente sociale, in regime convenzionale ai sensi del DPR 761/79 e successivamente di essere stata assunta dalla USL RM/28 di Palestrina con contratto a tempo indeterminato, rivendica il proprio diritto a vedersi riconosciuti a fini pensionistici i contributi relativi ai predetti servizi resi in regime convenzionale. In particolare, ha illustrato le vicende processuali intervenute (sentenza n. 5705/02 depositata il 07.03.2002 confermata con sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1496/2006, non gravata) all'esito delle quali, attesa la

qualificazione in termini di lavoro di natura subordinata dei servizi resi dal 1.07.1981 al 31.12.1984, il trattamento pensionistico in godimento della odierna ricorrente andrebbe rideterminato ivi includendovi i predetti periodi di lavoro. In ragione di tale ricostituzione, ha quindi dedotto di avere maturato un credito nei confronti dell'Istituto previdenziale pari a complessivi € 6.472,14 per effetto della maggiorazione dovuta sui propri ratei di pensione quantificata in € 82,05 (per 9 mensilità nell'anno 2014; per 13 mensilità per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e per 3 mensilità quanto all'anno 2020). Ha inoltre dedotto di avere proposto, in data 31.07.2017, domanda (prot. INPS 7010.31/07/2017/0180206) di computo dei servizi pre-ruolo senza ricevere alcun provvedimento di accoglimento o di rigetto e di avere, all'esito, formulato espressa diffida ad adempiere. In ultimo ha rappresentato di avere proposto ricorso avanti al Tribunale Ordinario di Tivoli, in funzione del giudice del lavoro, definito con pronuncia declinatoria della giurisdizione (Sent. n. n. 1515/22 del 06.12.2022) all'esito della quale ha quindi proposto l'odierno giudizio in riassunzione. Ha quindi concluso affinché, questo Giudice voglia : *“accertare e dichiarare il diritto della signora XX, per effetto della sentenza n. 1496/2006 resa dalla Corte di Appello di Roma nel giudizio rubricato al NRG 22704/03, depositata il 02.07.2009, a conseguire il ricalcolo dei contributi previdenziali relativi al periodo 01.07.1981 /*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

31.12.1984; b) per l'effetto, condannare l'INPS 1) al versamento in favore della signora XX della somma di € 6.472,14 a titolo di maggiorazione sui ratei di pensione (con decorrenza dal 1 aprile 2014 al 01 marzo 2020) maturati all'esito della ricostituzione dei contributi previdenziali per il periodo dal 01.07.1981 al 31.12.1984 , come da conteggi allegati al presente ricorso del quale costituiscono parte integrante 2) previa ricostituzione dei contributi previdenziali, per il titolo di cui in premessa, al pagamento, con decorrenza dal 01.04.2020, del rateo di pensione correttamente rivalutato.”

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. Con memoria del 27 novembre 2024 si è costituito in giudizio l'INPS contestando in via principale l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda rappresentando come i contributi riconosciuti in favore della ricorrente siano stati accreditati al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) e non già alla Gestione Dipendenti Pubblici, e pertanto, avrebbero dovuto essere oggetto di un provvedimento di ricongiunzione. Ha altresì dedotto che la ricorrente, con domanda del 29/01/2020, ha chiesto la pensione supplementare al fine di valorizzare i medesimi periodi contributivi oggetto di causa (dal 1/7/1981 al 31/12/1984) ottenendo l'emolumento richiesto.

Ha, quindi, concluso in via principale per l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda invocando, in via subordinata, la prescrizione quinquennale dei ratei di pensione e il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione.

3. All'udienza del 11 dicembre 2024 i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato e va respinto.

La ricorrente rivendica il proprio diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento sulla scorta della valorizzazione dei periodi di servizio svolti in regime convenzionale (DPR 761/79) in relazione ai quali ha, infatti, presentato istanza di computo in data 31.07.2017.

La disciplina in materia (D.P.R. 1092/1973) prevede la possibilità che i servizi anteriori alla nomina in ruolo resi nello Stato e negli Enti pubblici possano essere valutati ai fini di un unico trattamento di quiescenza a domanda dell'interessato.

L'art. 145 della richiamata disposizione, pone a carico dei dipendenti statali l'onere di dichiarare per iscritto, all'atto dell'assunzione in servizio, tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza allo Stato, pena l'impossibilità per i servizi e periodi non dichiarati di essere valutati ai fini del trattamento di quiescenza liquidato in applicazione del medesimo testo unico.

I termini di presentazione della domanda di computo dei servizi in questione sono stabiliti dal successivo art. 147, il quale dispone che, a pena di decadenza, la richiesta deve essere presentata, o *“contestualmente”* alla dichiarazione di cui al

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

menzionato art. 145 (evidentemente, quindi, non identificandosi in tale diverso documento), o almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età per la cessazione dal servizio, oppure, ancora, entro 90 giorni dal provvedimento di cessazione dal servizio che abbia avuto luogo prima del raggiungimento dell'età pensionabile.

I servizi preruolo di cui la ricorrente chiede l'accredito ai fini della riliquidazione della "pensione pubblica" riguardano attività lavorative svolte per la medesima ASL dal 1/7/1981 al 31/12/1984. La ricorrente, in particolare, collocata in quiescenza in data 1.04.2014 ha proposta istanza di computo dei predetti periodi solo in data 31.07.2017 senza, peraltro, aver fornito alcuna prova in merito alla presentazione della dichiarazione dei servizi ex art. 145 né di avere proposto tale istanza *"contestualmente alla dichiarazione di cui all'art. 145"* all'atto dell'immissione in ruolo.

Nel caso di specie peraltro è opportuno precisare come il provvedimento di quiescenza abbia avuto decorrenza dal 1.04.2014, quindi successivamente alla pronuncia di Appello che ha definito la natura subordinata della prestazione (Sent. Corte di Appello di Roma n. 1496/2006 del 2.07.2009) con la conseguente esperibilità dell'istanza nei termini di legge.

In conclusione, quindi, in mancanza di tempestiva domanda, la ricorrente è decaduta dalla possibilità di esercitare la facoltà di richiedere il computo dei servizi preruolo di cui sopra.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Va per il resto rilevato, come la medesima ricorrente abbia proposto domanda di pensione supplementare (trattasi di una prestazione economica erogata al pensionato, a domanda, al fine di far valere la contribuzione accreditata in una gestione diversa da quella in cui è divenuto titolare di pensione, se tale contribuzione non è sufficiente a perfezionare un diritto autonomo a pensione), accolta dall'Istituto resistente con provvedimento del 7 maggio 2020 che ha dato avvio alla liquidazione di un trattamento pensionistico ulteriore che deve considerarsi incompatibile con l'odierna domanda attesa l'identità dei periodi valorizzati (cfr. istanza del 29.01.2020 – doc. 6 memoria INPS “*si richiede la pensione supplementare di vecchiaia per pensionato già titolare di VOCPDEL dal 2014, per i contributi versati dalla ditta unità sanitaria locale rm28 dal 01/07/1981 al 31/12/1984 - gli altri anni presenti in estratto sono stati ricongiunti nella gestione ex INPDAP*”). Del resto, l'INPS ha assunto determinazioni corrette con riferimento generale al trattamento di quiescenza complessivamente riconosciuto alla ricorrente, anche quanto alla liquidazione della pensione di vecchiaia supplementare di natura privatistica atteso che quest'ultima, in particolare, risulta infatti conferita in conformità all'art. 5 della legge n. 1338 del 1962, e cioè in accoglimento di specifica domanda dell'interessata e con la decorrenza normativamente stabilita.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione

delle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 11 dicembre 2024.

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 12.12.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
12.12.2024 13:09:54
GMT+02:00

Il Giudice

Cons. Pasquale Fava

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice Unico

Cons. Pasquale Fava

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03